

Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2020 — CA Consumer Finance / BCE(Causa T-578/18) ⁽¹⁾

[«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Sanzione pecuniaria amministrativa inflitta dalla BCE ad un ente creditizio – Articolo 26, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 – Violazione continua dei requisiti di fondi propri – Violazione colposa – Diritti della difesa – Importo della sanzione – Obbligo di motivazione»]

(2020/C 329/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CA Consumer Finance (Massy, Francia) (rappresentanti: avv.te A. Champsaur e A. Delors)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Sasetta, A. Pizzolla e D. Segoin, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE, diretta a ottenere l'annullamento della decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-77 della BCE, del 16 luglio 2018, adottata in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), la quale impone alla ricorrente una sanzione pecuniaria amministrativa dell'importo di EUR 200 000 per violazione continua dei requisiti di fondi propri previsti all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, e rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68, e in GU 2013, L 321, pag. 6).

Dispositivo

- 1) La decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-77 della Banca centrale europea (BCE), del 16 luglio 2018, è annullata nella misura in cui infligge a CA Consumer Finance una sanzione pecuniaria amministrativa dell'importo di EUR 200 000.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) CA Consumer Finance è condannata a sopportare le proprie spese.
- 4) La BCE è condannata a sopportare le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 436 del 3.12.2018

Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2020 — Dinamo / EUIPO (Favorit)(Causa T-729/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Favorit – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2020/C 329/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dinamo GmbH (Basilea, Svizzera) (rappresentante: C. Weil, avvocato)